



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

## **PIANO 3 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA LEUCOSI BOVINA E BUFALINA**

### **Articolo 1: Obiettivi**

Le misure sanitarie previste per il controllo della leucosi enzootica bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria già acquisita;
- impedire che infezioni di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti.

### **Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la leucosi bovina e bufalina**

1. In tutto il territorio della Regione Sardegna è soggetto a controllo un campione non inferiore al 20% del patrimonio totale di allevamenti bovini e bufalini con almeno un riproduttore presente, selezionato nell'ambito di ogni ASL da parte del Servizio Veterinario di Sanità animale in modo tale da controllare il 100 % delle aziende nel periodo 2009-2013 ed iniziare un nuovo ciclo di controlli nel 2014 sul 20 % delle aziende. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi entro la data del 31 ottobre di ogni anno.
2. Negli allevamenti a tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione, il controllo viene effettuato con la metodica ELISA mediante tre campionamenti sul latte di massa prelevati a intervallo non inferiore a tre mesi. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le attività di controllo per leucosi e brucellosi bovina sono condotte in parallelo nei medesimi allevamenti e sulla stessa tipologia di capi.
4. I casi di tumori di riscontro clinico e/o ispettivo sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.
5. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni. I capi di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti al controllo sierologico nella nuova azienda non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal loro arrivo a destinazione.

### **Articolo 3: Movimentazioni**

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (LBE).
2. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per LBE nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 2. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosiseri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia IV bis* di cui alla **scheda 4**.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

**Articolo 4: Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività**

1. Per i provvedimenti relativi agli animali riconosciuti infetti si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, così come modificato dal Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429.
2. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
  - a) indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale;
  - b) entro sette giorni dal risultato sul latte devono essere effettuati esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
  - c) qualora si rinvenissero uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
    - sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
    - prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
    - abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica;
    - una indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da inviare al Servizio della Prevenzione regionale.